

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 29 marzo 2022

Riconoscimento Associazione venatoria regionale "Cacciatori Italiani Veneto".

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene riconosciuta l'Associazione Cacciatori Italiani - Veneto come associazione venatoria regionale ai sensi dell'art. 21, commi 5 bis e 5 ter della L.R. n. 50/1993.

Il Presidente

VISTO l'art. 21, comma 5 della L. R. 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine ai criteri di nomina dei Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia;

VISTO altresì l'art. 21, comma 5 bis che definisce i requisiti, di seguito riportati, per il riconoscimento delle associazioni venatorie, ai sensi della richiamata L.R. n. 50/1993:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione;

VISTO inoltre l'art. 21 comma 5 ter ai sensi del quale al succitato riconoscimento provvede, con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA l'istanza presentata in data 18.3.2022 e acquisita a protocollo regionale con n. 126008 dall'Associazione Cacciatori Italiani - Veneto, con sede regionale a Zanè - Vicenza, in via Santa Rosa, 77, intesa ad ottenere il riconoscimento regionale ai sensi e per i fini del richiamato art. 21, commi 5 bis e 5 ter della L.R. n. 50/1993;

VERIFICATO che il Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria attesta che la succitata Associazione:

- ha finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- ha un ordinamento democratico e possiede una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- ha dimostrato di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione;

DATO ATTO che la Struttura competente ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma più volte richiamata, accertando la completezza della documentazione acquisita agli atti della medesima Struttura;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di riconoscere l'Associazione Cacciatori Italiani - Veneto quale associazione venatoria regionale ai sensi e per i fini di cui all'art. 21, commi 5 bis e 5 ter della L.R. n. 50/1993;
3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia